

Tabella di sintesi da allegare alla relazione annuale prevista dall'art. 30, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022

DATI ANAGRAFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMPILATRICI:

COMUNI E LORO EVENTUALI FORME ASSOCIATIVE CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 5.000 ABITANTI,
CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE, ALTRI ENTI COMPETENTI IN RELAZIONE AL PROPRIO AMBITO O BACINO DI SERVIZIO

Codice Fiscale	80189850581
Denominazione	COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Numero di abitanti interessati	5.000-20.000 <input type="checkbox"/>
Provincia di riferimento (se Comune)	ROMA

Tabella riassuntiva dei servizi pubblici locali oggetto di ricognizione

Descrizione del servizio	Modalità di affidamento	Contratto		Denominazione della Società affidataria	Codice fiscale della società affidataria	Importo affidamento
		Data inizio	Data fine			
REFEZIONE SCOLASTICA	Con evidenza pubblica <input type="checkbox"/>	19/09/2023	30/06/2025	Bioristoro Italia Srl	01337360596	669.212,28
ASILO NIDO	Con evidenza pubblica <input type="checkbox"/>	01/09/2021	31/07/2024	Consol Consorzio Coop Lago di Bracciano	08305531009	768.985,80
TRASPORTO SCOLASTICO	Con evidenza pubblica <input type="checkbox"/>	01/09/2023	30/06/2024	Consorzio Valcomino Soc. Coop. Sociale a R.L.	01991920602	72.200,00
ASSISTENZA AEC	Con evidenza pubblica <input type="checkbox"/>	11/03/2022	28/02/2025	L'Oasi Soc. Coop sociale a RLQ	07493831007	75.533,12
	[selezionare]					
	[selezionare]					
	[selezionare]					
	[selezionare]					
	[selezionare]					
	[selezionare]					
	[selezionare]					
	[selezionare]					
	[selezionare]					
	[selezionare]					
	[selezionare]					
	[selezionare]					
	[selezionare]					
	[selezionare]					
	[selezionare]					
	[selezionare]					

Link al provvedimento di revisione/razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016:

--

CITTÀ DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI “SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA”

ai sensi dell'Art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022

rif. Esercizio 2022

Sommario

PREMESSA

SEZIONE A – IDENTIFICAZIONE DEI S.I.E.G. – SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE

A.1 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

A.2 – OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

A.3 – OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO IN GENERALE

A.4 – CLASSIFICAZIONE S.I.E.G. – Servizio di Interesse Economico Generale

SEZIONE B – ANALISI DEI S.I.E.G. EROGATI DALL'ENTE COMUNALE

B.1 – IDENTIFICAZIONE PRELIMINARE DEI SERVIZI PUBBLICI EROGATI

B.2 – ANALISI DI DETTAGLIO

§ – S.I.I. – Servizio Idrico Integrato

§ – Manutenzione Verde Pubblico

§ – Manutenzione strade

§ – Gestione e manutenzione segnaletica stradale

§ – Manutenzione scuole e immobili comunali

§ – Refezione scolastica

§ – Asilo Nido

§ – Gestione Integrata RSU – Igiene Urbana

§ – T.P.L. – Trasporto Pubblico Locale

§ – Trasporto Scolastico

§ – Servizio A.E.C. – Assistenza Educativo Culturale

§ – Gestione Parcheggi

§ – Servizi Cimiteriali

PREMESSA

In data 31.12.2022 è entrato in vigore il **D.lgs. n. 201/2022 e ss.mm.ii.**, concernente **“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”**, costituendo di fatto una vera e propria riforma della disciplina dei “servizi d’interesse economico generale locale” (di seguito **SIEG**).

I principi previsti dal nuovo decreto costituiscono disposizioni essenziali a valere per l’ente affidante e per il soggetto gestore, e come tali, a decorre dal 1° gennaio 2023, devono essere riportati in tutti i contratti di servizio per l’affidamento dei SIEG.

L’Art. 2 del decreto si fa carico di definire puntualmente quanto segue:

- **“servizi di interesse economico generale di livello locale”** o “servizi pubblici locali di rilevanza economica” (di seguito **SIEG**): i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
- **“servizi di interesse economico generale di livello locale a rete”** o “servizi pubblici locali a rete”: i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un’autorità indipendente; N.B. L’Art. 6 del decreto dispone, altresì, che a livello locale le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei servizi pubblici locali a rete sono distinte e si esercitano separatamente.

Appare quindi opportuno sottolineare la centralità della definizione di **“servizio di interesse economico generale di livello locale”**, sia esso “a rete” o meno, in quanto dal 1° Gennaio 2023 tale definizione costituisce un elemento dirimente in ordine alle possibili modalità di affidamento del servizio stesso.

Altresì, l’Art. 3 del decreto afferma che i **SIEG** (servizi di interesse economico generale di livello locale) rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

L’istituzione, la regolazione e la gestione dei SIEG **rispondono a principi** di *“concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni”*.

L’Art. 4 afferma che le disposizioni del D.lgs. n. 201/2022 si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale (SIEG) prestati a livello locale, integrano le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalgono su di esse, nel rispetto del diritto dell’Unione Europea e salvo che non siano previste nel decreto stesso specifiche norme di salvaguardia e prevalenza della disciplina di settore (come le deroghe rif. Art. 35 *“servizi di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale”* e Art. 36 *“coordinamento in materia di impianti di trasporti a fune”*, oppure le disposizioni speciali rif. Art. 32 *“coordinamento in materia di trasporto pubblico locale”*).

Pertanto, si rende necessario effettuare una ricognizione preliminare dei servizi pubblici locali erogati dall’Ente comunale ed individuare, sulla scorta del D.lgs. n. 201/2022, quali di questi possano qualificarsi come **“SIEG - servizio di interesse economico generale di livello locale”**.

Una volta individuati i SIEG, sarà necessario procedere alla “**ricognizione annuale sulla gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica**” così come previsto dall’Art. 30 del D.lgs. n. 201/2022, ovvero: “1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, **in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori.** Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell’efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all’articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all’affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un’apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all’analisi dell’assetto delle società partecipate di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”.

Quindi, secondo il dettato normativo sopra riportato, la “ricognizione” ex Art. 30 presenta un perimetro potenzialmente molto ampio, poiché interessa tutti i servizi pubblici locali erogati dall’Ente (o da suoi organismi strumentali o partecipati), suscettibili di qualificarsi come “SIEG”, secondo le disposizioni del D.lgs. n. 201/2022.

Per i SIEG così individuati, si procederà quindi a verificare:

- le modalità di affidamento
- l’andamento economico
- gli indicatori di efficienza e qualità del servizio
- e il rispetto degli obblighi contrattuali.

Il primo aspetto che viene in rilievo è la identificazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica che comprendono anche quelli a rete e che sono caratterizzati da:

- ✓ concessione di “diritti esclusivi”, ovvero il diritto, concesso da un’autorità competente mediante una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, compatibilmente con la disciplina U.E., avente l’effetto di riservare a un unico operatore economico l’esercizio di un’attività in un ambito determinato;
- ✓ o concessione o “diritti speciali”, ovvero diritti, concessi da un’autorità competente mediante una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, compatibilmente con la disciplina U.E., avente l’effetto di riservare a due o più operatori economici l’esercizio di un’attività in un ambito determinato.

Quindi, **NON sono oggetto di tale ricognizione annuale:**

- o i servizi di interesse generale **privi di rilevanza economica**: ovvero le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o che sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, che non sono servizi di interesse economico generale. Storicamente riconducibili ai “servizi sanitari”, “sociali”, “socio-assistenziali”, “culturali”;
- o i **servizi strumentali (SST)**: laddove, la definizione più corretta di servizi strumentali è reperibile nelle sentenze del Consiglio di Stato (*ex multis*, sezione V, 12 giugno 2009, n.

3766) dove si indicano quali servizi strumentali *“tutti quei servizi erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l’ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali”*.

I **“SST- Servizi Strumentali”**, quindi, sono svolti in favore della pubblica amministrazione e dell’utenza diffusa, mentre i servizi pubblici locali mirano direttamente a soddisfare bisogni o esigenze della collettività.

La differenza fra le due categorie di servizi è spesso evidente:

- ✓ **Servizio Pubblico Locale** → quando è presente un’utenza diffusa sul territorio e pagatrice di prezzo;
- ✓ **Servizio Strumentale** o attività strumentale ovvero un’attività resa alla pubblica amministrazione → quando il beneficio della prestazione è soltanto dell’Ente, e lo stesso Ente è l’unico pagatore del corrispettivo.

Con Sentenza del TAR Lombardia n. 1373 del 27.12.2007 è stata ancor meglio definita la distinzione tra le due categorie, affermando che essa va ricercata nel beneficiario diretto del servizio: ricorre l’ipotesi del servizio pubblico se la prestazione resa dall’appaltatore viene fornita per soddisfare in via immediata e diretta le esigenze del singolo utente o della collettività; costituisce, al contrario, servizio strumentale quello le cui prestazioni vengono svolte in favore della stazione appaltante.

Si deve comunque concludere sul punto ricordando che, non esistendo nessun elenco tassativo derivante da norme vigenti (a differenza dell’elenco contenuto nella vecchia Legge 103/1903), agli Enti è rimessa la facoltà di determinare la tipologia ed i livelli delle prestazioni di servizio per i quali assumere la responsabilità e gli oneri economici nei confronti della collettività di riferimento, rispettando il quadro generale fornito dalle diverse disposizioni dell’ordinamento (Consiglio di Stato, 23.2.2010, n. 1651).

La relazione periodica sui servizi pubblici, ai sensi dell’Art. 30 TUSPL, deve rilevare, “per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell’efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori” che l’ente locale dovrebbe adottare sulla base del regolamento generale. La relazione deve predisporre entro l’anno corrente e periodicamente alla fine di ogni anno.

A tal fine, si specifica che la presente relazione, da approvare viene redatta con i dati rivenienti dall’ultimo esercizio contabile chiuso (**Anno 2022**).

SEZIONE A – IDENTIFICAZIONE DEI S.I.E.G.

SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE

A.1 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Prima di procedere con l'analisi dei servizi pubblici erogati dall'Ente, è necessario inquadrare normativamente la **definizione di "SIEG - Servizio di Interesse Economico Generale"**.

A tal riguardo, il D.lgs. n. 201/2022 prevede quanto segue:

all'Art. 2 - Definizioni

- lettera c) **"servizi di interesse economico generale di livello locale"** o **"servizi pubblici locali di rilevanza economica"** ("**SIEG**"): i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.
- lettera d) **"servizi di interesse economico generale di livello locale a rete"** o **"servizi pubblici locali a rete"** ("**SIEG a rete**"): i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente.
È bene precisare che per i "SIEG a rete", lo stesso D.lgs. n. 201/2022 prevede disposizioni speciali con rif. Artt. 6, 7, 32, 35 e 36.

all'Art. 3 - Principi generali del servizio pubblico locale

- comma 1 "I servizi di interesse economico generale di livello locale (**SIEG**) rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità."
- comma 2 "L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni."
- comma 3 "Nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale è assicurata la centralità del cittadino e dell'utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva."

all'Art. 10 - Perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà

- comma 1 "Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge."
- comma 2 "Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni."

- comma 3 “Gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.”
- comma 4 “I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.”
- comma 5 “La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell’istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione.”

all’Art. 14 - Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale

- comma 1 “Tenuto conto del principio di autonomia nell’organizzazione dei servizi e dei principi di cui all’articolo 3, l’ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell’interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all’organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:
 - a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall’articolo 15, nel rispetto del diritto dell’Unione europea;
 - b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall’articolo 16, nel rispetto del diritto dell’Unione europea;
 - c) affidamento a società *in house*, nei limiti fissati dal diritto dell’Unione europea, secondo le modalità previste dall’articolo 17;
 - d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all’articolo 114 del TUEL.”
- comma 2 “Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l’ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l’ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l’ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l’ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all’articolo 30.”
- comma 3 “Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell’avvio della procedura di affidamento del servizio, in un’apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.”

all’Art. 15 Affidamento mediante procedura a evidenza pubblica

- comma 1 “Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l’effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all’operatore.”

all'Art. 30 Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

- comma 1 “I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, (...), effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società *in house*, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.
- comma 2 “La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società *in house*, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.”
- comma 3 “In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

A.2 – OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Per meglio comprendere gli “obblighi di servizio pubblico e universale” che il Comune di TREVIGNANO ROMANO ha definito si rende necessario individuare il significato di tali termini ed i correlati obblighi ivi sottesi, dal momento che non si tratta di concetti pienamente coincidenti.

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come “l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza”.

La Direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, seppur afferente al servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), fornisce alcuni chiarimenti circa la nozione di “servizio universale”.

In *primis*, si precisa che il fatto di assicurare un servizio universale può comportare la prestazione di determinati servizi a determinati utenti finali a prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali condizioni di mercato.

Tuttavia, il fatto di fornire un compenso alle imprese designate per fornire tali servizi in dette circostanze non deve tradursi in una distorsione di concorrenza, purché tali imprese ottengano un compenso per il costo netto specifico sostenuto e purché l'onere relativo a tale costo netto sia indennizzato in un modo che sia neutrale in termini di concorrenza.

Più nello specifico, gli Stati membri, ove necessario, dovrebbero istituire meccanismi di finanziamento del costo netto, derivante dagli obblighi di servizio universale, qualora sia dimostrato che tali obblighi possono essere assunti solo in perdita o ad un costo netto superiore alle normali condizioni commerciali: infatti, occorre vigilare affinché il costo netto derivante dagli obblighi di servizio universale sia correttamente calcolato e affinché l'eventuale finanziamento comporti distorsioni minime per il mercato e per gli organismi che vi operano e sia compatibile con il disposto degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (ora articoli 107

e 108 della Sezione 2 rubricata “Aiuti concessi dagli Stati” del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (dopo il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007)).

In secondo luogo, si puntualizza che per “prezzo abbordabile” deve intendersi un prezzo definito a livello nazionale dagli Stati membri in base alle specifiche circostanze nazionali, che può comprendere la definizione di una tariffa comune indipendente dall’ubicazione geografica o formule tariffarie speciali destinate a rispondere alle esigenze degli utenti a basso reddito. Dal punto di vista del consumatore, l’abbordabilità dei prezzi è correlata alla possibilità di sorvegliare e controllare le proprie spese.

Ciò al fine di rendere un determinato servizio pubblico pienamente accessibile e fruibile a tutti gli utenti finali, garantendo altresì un determinato livello qualitativo, a prescindere dall’ubicazione geografica dei medesimi e tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali.

Inoltre, la suddetta Direttiva 2002/22/CE esplicita che la qualità ed il prezzo del servizio sono fattori determinanti in un mercato concorrenziale e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di controllare la qualità del servizio prestato dalle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale.

Al riguardo si puntualizza che non dovrebbero esistere limitazioni per quanto riguarda gli operatori designati ad assumersi la totalità ovvero una parte soltanto degli obblighi di servizio universale.

In sintesi, il concetto di servizio pubblico può essere funzionalmente definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali si può concludere che le due testé citate nozioni rappresentano, nella sostanza, le due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di “servizio pubblico” tout court l’attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicitare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l’attività di interesse generale, mentre invece laddove si parla di “servizio universale” l’attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

A.3 – OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO IN GENERALE

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la *ratio* degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l’equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l’interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

L’Ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

In tale ottica sono dichiarate ammissibili le eccezioni alle regole del mercato necessarie per garantire l’equilibrio economico del servizio, secondo il peso relativo delle attività redditizie e quello delle attività che non lo sono, nel rispetto comunque del principio di proporzionalità.

La regolamentazione dei prezzi deve, tuttavia, essere equilibrata, nel senso che non deve ostacolare l’apertura del mercato, né creare discriminazioni fra i fornitori, né aggravare le distorsioni della concorrenza.

La compensazione degli obblighi di servizio pubblico deve essere concessa per il funzionamento di un determinato servizio di interesse economico generale e non deve essere utilizzata per operare su altri mercati, in quanto, in tale ultimo caso, costituirebbe un aiuto di Stato incompatibile con la normativa vigente in materia.

Ciò non impedisce, in ogni caso, all'impresa che riceve una compensazione per obblighi di servizio pubblico di realizzare un margine di utile ragionevole.

I costi da prendere in considerazione sono tutti i costi (variabili e/o di contribuzione al costo fisso e/o connessi ad investimenti per infrastrutture) sostenuti per il funzionamento dello specifico servizio di interesse economico generale: perciò, quando l'impresa svolge anche attività al di fuori dell'ambito del servizio di interesse economico generale, è necessario prevedere obblighi di tenere una contabilità separata.

Secondo la Commissione Europea, 29 novembre 2005 n. C 297/04, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico NON costituiscono aiuti di Stato in presenza delle seguenti condizioni:

- 1) l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico, definiti in modo chiaro;
- 2) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che la compensazione comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto ad imprese concorrenti;
- 3) la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi;
- 4) nel caso in cui si sia in presenza di un affidamento diretto all'impresa incaricata dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico, la compensazione deve essere determinata sulla base di un'analisi dei costi in cui un'impresa media, gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, sarebbe incorsa per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.

Nel definire i servizi di interesse economico generale gli Stati Membri dispongono di ampio margine di discrezionalità definendo gli obblighi reciproci delle imprese in questione e dello Stato o degli enti locali o degli enti regionali, provvedendo ad indicare, in particolare:

- 1) la precisa natura e la durata degli obblighi di servizio pubblico;
- 2) le imprese ed il territorio interessati;
- 3) la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati alle imprese;
- 4) i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione;
- 5) le modalità per evitare sovra-compensazioni e per il loro eventuale rimborso.

In ogni caso, la compensazione deve essere effettivamente utilizzata per garantire il funzionamento del servizio di interesse economico generale.

A.4 – CLASSIFICAZIONE S.I.E.G. – Servizio di Interesse Economico Generale

Sulla base della normativa di riferimento (D.lgs. n. 175/2016 TUSP e il più recente D.lgs. n. 201/2022), e allo scopo di circoscrivere quanto più possibile il perimetro di pertinenza relativo agli Enti Locali, è possibile delineare un primo quadro tassonomico dei SIEG – servizi di interesse economico generale.

Tav. 1 - Tassonomia SIEG

Tassonomia	SIEG		SIEG	
	Speciali	Ordinari	A RETE	NON A RETE
Distribuzione Gas Naturale	X		X	
Distribuzione Energia Elettrica	X		X	
S.I.I. – Servizio Idrico Integrato	X		X	
Servizio R.S.U. – Rifiuti Solidi Urbani		X	X(**)	
T.P.L. – Trasporto Pubblico Locale (●)	X		X	

dove: (●) tram, bus, metro, filo, ferro.

(**) se sussiste l'ente di governo d'ambito ed il soggetto unico d'ambito è già operativo.

Per circoscrivere meglio il perimetro di definizione di un servizio "SIEG", è possibile anche ragionare in via residuale, riducendo tale perimetro attraverso l'identificazione di altre tipologie di servizi, già qualificate in seno alla normativa oggi vigente (TUEL, TUSP, ecc...).

A tal fine, possiamo considerare le seguenti tipologie:

- **SST – Servizi Strumentali**, così come previsto all'Art. 4, commi 1, 2 e 4, del D.lgs. n. 175/2016 TUSP; viene compresa l'autoproduzione di beni e servizi strumentali per mezzo di società *in house*, laddove il provvedimento di affidamento a quest'ultime, partecipate dall'ente locale affidante, si ritiene sufficientemente motivato (ai fini del D.lgs. n. 36/2023) qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o del perseguimento d'interessi strategici in via diretta per l'ente locale e, in via indiretta, per la collettività;
- **SEC – Servizio contendibile sul mercato** – definizione prettamente intuitiva, ancorché speculare in senso contrario rispetto a quella di "SIEG", poiché quest'ultima, come si è visto, è ben inquadrata dall'Art. 2, lett. c), del D.lgs. n. 201/2022 e dall'Art. 2, lett. h), del TUSP.

Pertanto, tenendo conto delle tipologie alternative sopra rappresentate, è possibile delineare con maggiore precisione il **ventaglio di caratteristiche che circoscrivono meglio il perimetro di classificazione di un SIEG**.

A tal fine, le caratteristiche o le peculiarità di un servizio suscettibile di essere qualificato come un SIEG possono essere così sintetizzate:

- ✓ **interesse generale** → il servizio risponde alle esigenze della comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;
- ✓ il servizio **NON può qualificarsi come un "servizio strumentale" (SST)** → ovvero deputato a produrre beni e servizi (compresi servizi connessi e ausiliari) a favore e/o nell'interesse del solo Ente comunale;

- ✓ il servizio **NON risulta essere puramente “contendibile sul mercato” (SEC)** → giacché l’assenza di un contributo o di una compensazione in danaro (o in altra natura) da parte dell’Ente pubblico scoraggerebbe l’interesse da parte degli operatori di mercato di prestare il servizio medesimo;

Si ribadisce, a tal fine, che **NON sono oggetto di ricognizione:**

- i servizi di interesse generale **privi di rilevanza economica:** ovvero le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o che sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, che non sono servizi di interesse economico generale. Storicamente riconducibili ai “servizi sanitari”, “sociali”, “socio-assistenziali”, “culturali”;
- i **servizi strumentali (SST):** laddove, la definizione più corretta di servizi strumentali è reperibile nelle sentenze del Consiglio di Stato (*ex multis*, sezione V, 12 giugno 2009, n. 3766) dove si indicano quali servizi strumentali *“tutti quei servizi erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l’ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali”*.

I “**SST- Servizi Strumentali**”, quindi, sono svolti in favore della pubblica amministrazione e dell’utenza diffusa, mentre i servizi pubblici locali mirano direttamente a soddisfare bisogni o esigenze della collettività.

La differenza fra le due categorie di servizi è spesso evidente:

- ✓ **Servizio Pubblico Locale** → quando è presente un’utenza diffusa sul territorio e pagatrice di prezzo;
- ✓ **Servizio Strumentale** o attività strumentale ovvero un’attività resa alla pubblica amministrazione → quando il beneficio della prestazione è soltanto dell’Ente, e lo stesso Ente è l’unico pagatore del corrispettivo.

Con Sentenza del TAR Lombardia n. 1373 del 27.12.2007 è stata ancor meglio definita la distinzione tra le due categorie, affermando che essa va ricercata nel beneficiario diretto del servizio: ricorre l’ipotesi del servizio pubblico se la prestazione resa dall’appaltatore viene fornita per soddisfare in via immediata e diretta le esigenze del singolo utente o della collettività; costituisce, al contrario, servizio strumentale quello le cui prestazioni vengono svolte in favore della stazione appaltante.

Si deve comunque concludere sul punto ricordando che, non esistendo nessun elenco tassativo derivante da norme vigenti (a differenza dell’elenco contenuto nella vecchia Legge 103/1903), agli Enti è rimessa la facoltà di determinare la tipologia ed i livelli delle prestazioni di servizio per i quali assumere la responsabilità e gli oneri economici nei confronti della collettività di riferimento, rispettando il quadro generale fornito dalle diverse disposizioni dell’ordinamento (Consiglio di Stato, 23.2.2010, n. 1651).

Quindi, sulla base di una verifica analitica delle caratteristiche sopra evidenziate è possibile qualificare un servizio come “SIEG” o meno, fatte salve le pronunce giurisprudenziali che interverranno in materia.

SEZIONE B – ANALISI DEI S.I.E.G. EROGATI DALL'ENTE COMUNALE**B.1 – IDENTIFICAZIONE PRELIMINARE DEI SERVIZI PUBBLICI EROGATI**

L'analisi ricognitiva prevede, in primo luogo, la necessità di evidenziare i potenziali servizi pubblici locali, attualmente erogati dall'Ente comunale, e di analizzarne le caratteristiche che sottendono alla qualificazione di "SIEG - Servizio di Interesse Economico Generale".

Tav. 2 – Elenco servizi locali erogati dal Comune di Trevignano Romano

Denominazione del servizio	Tipologia di servizio	Autorità regolatoria	Modalità di affidamento	Soggetto gestore
S.I.I. – Servizio idrico integrato	S.I.E.G. a rete	ARERA	Concessione <i>D.lgs. 152/2006 T.U.A.</i>	ACEA ATO 2
R.S.U. – Rifiuti Solidi Urbani	S.I.E.G.	ARERA	Affidamento a seguito gara	operatore economico
T.P.L. – Trasporto Pubblico Locale	S.I.E.G. a rete	A.R.T. e L.R. 14/1999	Affidamento a seguito gara	operatore economico
Scuolabus	S.I.E.G.		Affidamento a seguito gara	operatore economico
Manutenzione Verde Pubblico	SST servizio strumentale		Affidamento a seguito gara	operatore economico
Gestione e manutenzione segnaletica stradale	SST servizio strumentale		Affidamento a seguito gara	operatore economico
Servizi cimiteriali	SST servizio strumentale		Affidamento a seguito gara	operatore economico
Manutenzione strade comunali	SST servizio strumentale		Affidamento a seguito gara	operatore economico
Manutenzione scuole e immobili comunali	SST servizio strumentale		Affidamento a seguito gara	operatore economico
Refezione scolastica	servizio a domanda individuale		Concessione a seguito gara	operatore economico
Asili Nido	servizio a domanda individuale		Affidamento a seguito gara	operatore economico

AEC - Assistenza scolastica alunni portatori di Handicap	S.I.E.G.		Affidamento a seguito gara	operatore economico
Servizio gestione parcheggi a pagamento	S.I.E.G.		Affidamento a seguito gara	operatore economico

Si precisa che l'elenco dei servizi pubblici di cui sopra deve essere inteso come un elenco preliminare di partenza, laddove la successiva analisi analitica favorirà l'eventuale qualificazione a "SIEG" ai fini della presente ricognizione.

B.2 – ANALISI DI DETTAGLIO

Si passa in rassegna un'analisi di dettaglio in ordine ai servizi pubblici elencati in precedenza. In ottemperanza all'Art. 30 del D.lgs. n. 201/2022, l'analisi mette in evidenza, per ogni servizio affidato, le risultanze dell'attività di controllo effettuata dal singolo Servizio comunale competente in materia, in ordine al concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.

Per quanto concerne gli atti e gli indicatori previsti all'Artt. 7, 8 e 9 del decreto, si terrà conto di quanto attualmente disposto e approvato delle autorità regolatorie, rappresentando sin d'ora che alla data di redazione della presente non risultano emanati i provvedimenti di cui agli Artt. 8 e 9.

§ – S.I.I. – Servizio Idrico Integrato

In esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2320/2017 è stato avviato il percorso di **trasferimento del S.I.I. in capo al gestore ACEA – ATO2.**

Nel rispetto del quadro normativo del D.lgs. n. 152/2006 (Testo Unico sull'Ambiente), l'Art. 21, commi 13 e 19, del D.L. n. 201/2011, ha trasferito in capo all'ARERA le "funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla Legge n. 481/1995.

Quindi, nel caso di specie il servizio in argomento ricade perfettamente nella definizione riportata all'Art. 2, lett. d), del D.lgs. n. 201/2022, in quanto **il S.I.I. si qualifica proprio come un "SIEG a rete"**, laddove esso è organizzato tramite reti strutturali ed è sottoposto a specifica regolazione ad opera di un'autorità indipendente, quale ARERA.

Infine, per quanto sopra evidenziato, risulta chiaro che il S.I.I. – Servizio Idrico Integrato NON è più un servizio di competenza dell'Ente Comunale, bensì del Gestore Unico del SII dell'ATO di appartenenza individuato dalla Regione Lazio, e pertanto **non sarà oggetto di ulteriori approfondimenti.**

§ – Manutenzione Verde Pubblico

Con Determinazione n° 149 del 31/08/2023 il Comune di Trevignano Romano ha affidato alla **Myoporium di Michelangeli & Alongi M Cristina Sas** il servizio per la manutenzione delle aree verdi di proprietà comunale.”

QUADRO DI SINTESI DEL SERVIZIO	
Modalità di affidamento	Concessione a Operatore Economico attraverso procedura aperta attivato dalla S.U.A. “Città Metropolitana di Roma Capitale”
CUP - CIG o CIG derivato	Cig 966758792A
Durata	1 anni
Decorrenza e termine	01/09/2023 – 31/08/2024
Valore al netto IVA	€ 175.692, 81
Rif. Contratto	A.Q. - Rep. n°2136 del 31/08/2023

Dall’esame della documentazione contrattuale, si evince come il servizio in argomento possa qualificarsi come un mero “servizio strumentale” (SST), ovvero deputato nella sua finalità a garantire l’espletamento di funzioni e attività proprie dell’Ente comunale, laddove, nel caso di specie, si tratta della tenuta del decoro urbano.

Non si ravvisa, pertanto, la qualificazione a “SIEG” per come definito all’Art. 2 del D.lgs. n. 201/2022.

Ad oggi, non risultano elevate contestazioni da parte del servizio committente nei confronti dell’affidatario.

§ – Manutenzione strade

Il servizio di manutenzione delle strade di proprietà comunale viene affidato con gara agli operatori economici che partecipano.

Dall’esame della documentazione contrattuale, si evince come il servizio in argomento possa qualificarsi come un mero “servizio strumentale” (SST), ovvero deputato nella sua finalità a garantire l’espletamento di funzioni e attività proprie dell’Ente comunale, laddove, nel caso di specie, si tratta della manutenzione delle strade di proprietà comunale.

Non si ravvisa, pertanto, la qualificazione a “SIEG” per come definito all’Art. 2 del D.lgs. n. 201/2022.

In ordine all’attività di controllo effettuata dal Servizio comunale competente, si rappresenta che in esecuzione ai singoli contratti applicativi per gli interventi attivati, è stata prevista una specifica procedura di verifica per la liquidazione del singolo SAL, sottoscritta dal RUP ed allegata alla determina di liquidazione; tale attività è subordinata alla verifica del rispetto dei termini contrattuali, sia in termini di efficienza che di qualità del servizio reso.

Ad oggi, non risultano elevate contestazioni da parte del servizio committente nei confronti degli operatori economici.

§ Gestione e manutenzione

segnaletica stradale

Il servizio di Gestione e manutenzione segnaletica stradale manutenzione delle strade di proprietà comunale viene affidato con gara agli operatori economici che partecipano.

Dall'esame della documentazione contrattuale, si evince come il servizio in argomento possa qualificarsi come un mero "servizio strumentale" (SST), ovvero deputato nella sua finalità a garantire l'espletamento di funzioni e attività proprie dell'Ente comunale, laddove, nel caso di specie, si tratta della manutenzione delle strade di proprietà comunale.

Non si ravvisa, pertanto, la qualificazione a "SIEG" per come definito all'Art. 2 del D.Lgs. n. 201/2022.

In ordine all'attività di controllo effettuata dal Servizio comunale competente, si rappresenta che in esecuzione ai singoli contratti applicativi per gli interventi attivati, è stata prevista una specifica procedura di verifica per la liquidazione del singolo SAL, sottoscritta dal RUP ed allegata alla determina di liquidazione; tale attività è subordinata alla verifica del rispetto dei termini contrattuali, sia in termini di efficienza che di qualità del servizio reso.

Ad oggi, non risultano elevate contestazioni da parte del servizio committente nei confronti degli operatori economici.

§ – Manutenzione scuole e immobili comunali

Il servizio di manutenzione delle scuole e degli immobili di competenza e proprietà comunale sono affidate con gara agli operatori economici

Dall'esame della documentazione contrattuale, si evince come il servizio in argomento possa qualificarsi come un mero "servizio strumentale" (SST), ovvero deputato nella sua finalità a garantire l'espletamento di funzioni e attività proprie dell'Ente comunale, laddove, nel caso di specie, si tratta della manutenzione di scuole e immobili comunali.

Non si ravvisa, pertanto, la qualificazione a "SIEG" per come definito all'Art. 2 del D.Lgs. n. 201/2022.

In ordine all'attività di controllo effettuata dal Servizio comunale competente, si rappresenta che in esecuzione ai singoli contratti applicativi per gli interventi attivati, è stata prevista una specifica procedura di verifica per la liquidazione del singolo SAL, sottoscritta dal RUP ed allegata alla determina di liquidazione; tale attività è subordinata alla verifica del rispetto dei termini contrattuali, sia in termini di efficienza che di qualità del servizio reso.

Ad oggi, non risultano elevate contestazioni da parte del servizio committente nei confronti degli operatori

§ – Refezione scolastica

Con contratto rep. n°2137 il Comune di Trevignano Romano ha affidato in concessione alla società **Bioristoro Italia Srl** il “servizio di mensa scolastica nelle scuole dell’infanzia comunali, nelle scuole statali materne, primarie e secondarie di primo grado e negli asili nido comunali”.

QUADRO DI SINTESI DEL SERVIZIO	
Modalità di affidamento	Concessione a Operatore Economico attraverso procedura aperta attivato dalla S.U.A. “Città Metropolitana di Roma Capitale”
Rif. normativa procedura	Art. 60 del D.lgs. n. 50/2016
CUP - CIG o CIG derivato	93771057D6
Durata	2 anni +1 proroga eventuale
Decorrenza e termine	19/09/2023 – 30/06/2024 – 30.06.2025 con proroga
Valore al netto IVA	€ 412.390,44 – 669.212,28 con proroga
Rif. Contratto	Rep. n° 2137 del 19.09.2023

Per quanto concerne gli aspetti di ordine finanziario, il contratto prevede in sintesi quanto segue:

- il Concessionario riscuote sul proprio c/c direttamente dalle famiglie degli alunni (attraverso il proprio sistema gestionale informatizzato) le quote dei pasti effettivamente somministrati;
- il Comune riconosce al Concessionario il corrispettivo dei pasti effettivamente consumati dall’utenza con particolari agevolazioni definite dall’Ente medesimo;

In ordine all’attività di controllo effettuata dal Servizio comunale competente, si rappresenta che in relazione ad ogni ciclo di fatturazione mensile è stata prevista una specifica procedura di verifica, la quale culmina che un’apposita relazione da parte del DEC, sottoscritta dal RUP ed allegata alla

determina di liquidazione; tale attività è subordinata alla verifica del rispetto dei termini contrattuali, sia in termini di efficienza che di qualità del servizio reso.

Dall’esame della documentazione contrattuale e dalle caratteristiche economico-finanziarie, si evince come **il servizio in argomento soddisfa i criteri di qualificazione a “SIEG”** dettati dall’Art. 2, lett. c), del D.lgs. n. 201/2022. Ciò è, altresì, riscontrabile per mezzo della seguente tabella di verifica:

QUADRO DI VERIFICA CARATTERISTICHE “S.I.E.G.”		
Caratteristiche	Esito Verifica	Descrizione
Art. 2 lett. c) D.lgs. 201/2022	SI	il servizio viene erogato dietro corrispettivo economico, attraverso ad un “contributo pubblico”, <u>in ragione dell’esigenza di offrire una tariffazione agevolata agli utenti al fine di garantire il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità</u>

Art. 3 D.lgs. 201/2022	SI	il servizio risponde a esigenze della comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità
Art. 14 co.1 D.lgs. 201/2022	SI	affidamento in regime di CONCESSIONE secondo quanto previsto all'Art. 14 lett. a) e nel rispetto della riserva di cui all'Art. 15
Art. 15 D.lgs. 201/2022	SI	
in merito alla CONCESSIONE Art. 3 D.lgs. 50/2016	SI	assunzione in capo al concessionario del "rischio operativo" legato alla gestione del servizio

Si precisa, infine, che il servizio di refezione scolastica rientra fra i c.d. "servizi a domanda individuale" come classificati nel D.M. 31.12.1983 (emanato in attuazione del D.L. n. 55/1983), i quali, secondo il dettato normativo, sono così caratterizzati:

- rappresentano un servizio che gli enti locali non sono tenuti a fornire obbligatoriamente ma in forma facoltativa in quanto utilizzato a richiesta dell'utente;
- la tipologia di servizio non sia stata dichiarata gratuita per legge nazionale o regionale;
- è previsto l'obbligo di una percentuale minima di copertura dei costi e, per essi, gli enti locali hanno l'obbligo di richiedere agli utenti una forma di contribuzione, anche a carattere non generalizzata;
- l'eventuale erogazione gratuita di un servizio (quindi interamente a carico del bilancio pubblico) costituisce una *extrema ratio* che deve essere opportunamente motivata, a pena di illegittimità, in relazione ad una situazione concreta che richieda l'espletamento gratuito del servizio "in ragione di un interesse pubblico generalizzato" (*Deliberazione n. 46/2019 Corte dei Conti – sez. controllo per il Piemonte*).

–

QUADRO ECONOMICO "REFEZIONE SCOLASTICA" – A.A. 2022			
Descrizione voce			TOTALE Importo in €
ENTRATE			
proventi da utenza			144.015,37
contributi da AA.PP.			0
tot. ENTRATE			144.015,37
SPESE			
spesa di personale			
acquisto di beni e servizi			239.399,19
fitto locali			
tot. SPESE			239.399,37
% copertura effettiva del servizio			60,15%

§ – Asilo Nido

Con contratto Rep. n°2121 dell'08.02.2021 il Comune di Trevignano Romano ha affidato alla **Consol Consorzio Cooperative Sociali Lago di Bracciano** il servizio Asilo Nido.

QUADRO DI SINTESI DEL SERVIZIO	
Modalità di affidamento	Concessione a Operatore Economico attraverso procedura aperta attivato dalla S.U.A. "Città Metropolitana di Roma Capitale"
CUP - CIG o CIG derivato	Cig 5821973C18
Durata	3 anni
Decorrenza e termine	01/09/2021 – 31/07/2024
Valore al netto IVA	€ 768.985,80
Rif. Contratto	A.Q. - rep n°2121 del 08.02.2021

Il servizio è disciplinato dalla L.R. n. 7/2020 Regione Lazio, concernente: "*Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia*"; ai sensi dell'Art. 10, comma 1, lettera c), della L.R. sopra citata, i Comuni "*definiscono le tariffe dei servizi educativi a offerta pubblica, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 49, comma 1, lettera b)*", laddove il programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia definisce i criteri per la definizione da parte dei Comuni delle tariffe dei servizi socio-educativi a offerta pubblica, secondo canoni di qualità e omogeneità delle politiche tariffarie, anche in relazione alla compartecipazione degli utenti al costo dei servizi medesimi.

Si precisa, altresì, che il servizio "asilo nido" rientra fra i c.d. "**servizi a domanda individuale**" come classificati nel D.M. 31.12.1983 (emanato in attuazione del D.L. n. 55/1983), i quali, secondo il dettato normativo, sono così caratterizzati:

- rappresentano un servizio che gli enti locali non sono tenuti a fornire obbligatoriamente ma in forma facoltativa in quanto utilizzato a richiesta dell'utente;
- la tipologia di servizio non sia stata dichiarata gratuita per legge nazionale o regionale;
- è previsto l'obbligo di una percentuale minima di copertura dei costi e, per essi, gli enti locali hanno l'obbligo di richiedere agli utenti una forma di contribuzione, anche a carattere non generalizzata;
- l'eventuale erogazione gratuita di un servizio (quindi interamente a carico del bilancio pubblico) costituisce una *extrema ratio* che deve essere opportunamente motivata, a pena di illegittimità, in relazione ad una situazione concreta che richieda l'espletamento gratuito del servizio "in ragione di un interesse pubblico generalizzato" (*Deliberazione n. 46/2019 Corte dei Conti – sez. controllo per il Piemonte*).

A seguire si rappresenta un **quadro economico** a consuntivo del servizio in argomento per l'anno 2022,

QUADRO ECONOMICO "ASILI NIDO" – A.A. 2022			
Descrizione voce			TOTALE Importo in €
ENTRATE			
proventi da utenza			55.101.51

contributi da AA.PP. (DGR 522/2021)			121.352,19
tot. ENTRATE			176.453,70
SPESE			
spesa di personale			
acquisto di beni e servizi			232.138,43
fitto locali			
tot. SPESE			232.138,43
% copertura effettiva del servizio			75,36%

Dall'esame della documentazione contrattuale e dalle caratteristiche economico-finanziarie, si evince come **il servizio in argomento soddisfa i criteri di qualificazione a "SIEG"** dettati dall'Art. 2, lett. c), del D.lgs. n. 201/2022.

Ciò è, altresì, riscontrabile per mezzo della seguente tabella di verifica:

<i>QUADRO DI VERIFICA CARATTERISTICHE "S.I.E.G."</i>		
Caratteristiche	Esito Verifica	Descrizione
Art. 2 lett. c) D.lgs. 201/2022	SI	il servizio viene erogato dietro corrispettivo economico, attraverso ad un "contributo pubblico", <u>in ragione dell'esigenza di offrire una tariffazione agevolata agli utenti al fine di garantire il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità</u>
Art. 3 D.lgs. 201/2022	SI	il servizio risponde a esigenze della comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità
Art. 14 co.1 D.lgs. 201/2022	SI	
Art. 15 D.lgs. 201/2022	non attinente	

§ - Gestione Integrata RSU -

Igiene Urbana

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativi ai rifiuti e che abroga alcune direttive, individua la gerarchia prevista nella gestione dei rifiuti secondo le seguenti priorità di intervento:

- riduzione a monte dei rifiuti (prevenzione ed ecodesign);
- riutilizzo; riciclo sotto forma di materia;
- recupero sotto forma di energia elettrica e/o termica;
- smaltimento in discarica.

Tali direttive comunitarie sono state recepite nel nuovo **Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio 2019-2025**, quale aggiornamento del precedente Piano di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 14/2012, approvato, ai sensi dell'Art. 7, comma 1, della **Legge Regionale n. 27/1998**, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020.

La Regione, a fronte degli approfondimenti effettuati e delle consultazioni finora attuate, ai sensi dell'Art. 199, comma 3, lettera f), del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., individua 5 Ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione dei rifiuti urbani, coincidenti con i territori della Città metropolitana di Roma Capitale e delle Province come di seguito riportato. Ai sensi dell'Art. 200, comma 7, del D.lgs. n. 152/2006, il suddetto Piano, stabilisce che all'interno dei 5 ATO come definiti si debbano:

- organizzare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati;
- garantire l'autosufficienza degli impianti di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati (c.d. impianti di trattamento meccanico biologico - TMB);
- garantire l'autosufficienza degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani (discariche).

In caso di carenza impiantistica, in attesa dell'autosufficienza di ATO, l'ATO deficitario può utilizzare impianti presenti in altri ATO, fermo restando il principio di prossimità e per un periodo massimo di trentasei mesi. In caso di autosufficienza dell'ATO è fatto divieto di autorizzare nuovi impianti che trattino rifiuti urbani, fatti salvi quelli che utilizzano tecnologie innovative e indirizzate ai principi dell'economia circolare.

I 5 ATO sono i seguenti:

1. ATO – Frosinone
2. ATO – Latina
3. ATO – Rieti
4. ATO – Città metropolitana di Roma Capitale
5. ATO – Viterbo.

I singoli comuni entro centottanta giorni dalla data di costituzione degli ATO, possono presentare alla Regione, motivate e documentate richieste di modifica all'assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, si esprimerà valutata la compatibilità dei flussi. Con riferimento ai fabbisogni ripartiti per ciascun ATO si ritiene di dover effettuare delle valutazioni circa le varie fasi di cui si compone il ciclo dei rifiuti:

- **RACCOLTA:** per questa fase potranno essere previsti ambiti di raccolta ottimali tra comuni limitrofi ai fini dell'ottimizzazione economica del servizio su pari basi di utenti serviti. Si precisa che tale situazione è già garantita per Roma Capitale essendo la raccolta interamente gestita da AMA SpA;
- **TRATTAMENTO:** al momento l'offerta impiantistica del trattamento di rifiuto indifferenziato nella Regione si basa su due tipologie di impianti: TMB/TBM – Trattamento meccanico biologico – che tratta il rifiuto indifferenziato dove è ancora presente la frazione organica, e i TM (sono al momento in esercizio soltanto 3 impianti di questa tipologia) che trattano i rifiuti indifferenziati senza la presenza di frazione organica. Al momento non è garantita l'autosufficienza su base di ATO mentre è garantita l'autosufficienza su scala regionale. In particolare, alcuni ATO hanno maggiori capacità di trattamento rispetto a quelle richieste mentre per l'ATO Città metropolitana di Roma Capitale non risultano soddisfatte, anche ricordando che l'impianto di Albano Laziale per effetto dell'incendio del 2016 non è in esercizio;
- **SMALTIMENTO:** la maggiore criticità al momento presente nella Regione è la scarsa disponibilità di discariche per lo smaltimento degli scarti derivanti dal trattamento del rifiuto indifferenziato e dagli scarti derivanti dal recupero della frazione differenziata. L'esigenza di volumi disponibili di discarica rappresenta una fase indispensabile del ciclo. Questo principio implica che ogni ATO debba essere dotato di almeno una discarica per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani. Laddove l'estensione demografica dell'ATO lo richieda (ATO Città Metropolitana di Roma Capitale) dovrà essere garantita la

presenza di più siti di discarica nel rispetto della prossimità e della responsabilità del produttore. Questo in coerenza con quanto stabilito dall'Art. 11, comma 2, della L.R. 27/1998.

Per le ragioni sopra indicate è fatto obbligo che ogni ATO debba avere uno o più impianti di trattamento e una o più discariche per il proprio territorio, le cui volumetrie siano correlate ai fabbisogni di piano per l'ATO stesso.

Nella localizzazione dei nuovi impianti di ciascun ATO è necessario garantire un "criterio di omogeneità territoriale", in modo da non determinare carichi ambientali laddove la capacità di trattamento degli impianti soddisfa il fabbisogno dell'intero ATO (si veda il caso di Roma Capitale), laddove in caso di deficit impiantistico conclamato, sarà riconosciuto il vantaggio economico al territorio ricevente correlato a quanto già previsto nel presente Piano per ATO diversi, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Al fine di armonizzare gli indirizzi e i contenuti del presente piano, è stata approvata la L.R. n. 14 del 25 luglio 2022, inerente la "**Disciplina degli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani**", con specifico riferimento all'organizzazione ed all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Successivamente, con **Decreto del Presidente della Regione Lazio 29 novembre 2022, n. T00191**, in attuazione della **DGR n. 998/2022**, è stata deliberata la Costituzione dell'Assemblea dell'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (**EGATO**) della Città Metropolitana di Roma Capitale per la gestione integrata dei rifiuti con esclusione del territorio di Roma Capitale, nel cui ambito è stato ricompreso il Comune di Trevignano Romano.

Attualmente si resta in attesa dell'effettivo avvio dell'operatività dell'EGATO di appartenenza del Comune di Trevignano Romano.

Si ricorda, in tal senso, che ai sensi dell'Art. 3-bis del D.lgs. n. 138/2011, l'Ente di Governo è il soggetto istituzionale responsabile dell'affidamento dei servizi pubblici locali a rete, a mezzo
A.T.O. – Ambito Territoriale Ottimale.

Pertanto, in attesa che la Regione Lazio dia effettiva operatività all'EGATO, il Comune di Trevignano Romano interviene in sostituzione dell'Ente di Governo dell'ATO.

DESCRIZIONE DELLE MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dei rifiuti urbani del Comune di Trevignano Romano viene gestito dalla società **Diodoro Ecologia Srl**.

La Diodoro Ecologia Srl in base a tale contratto assicura il servizio di raccolta e trasporto a trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, conferiti dagli utenti nei cassonetti e/o sparsi nelle immediate vicinanze ed altresì nei contenitori/sacchi eventualmente posti a disposizione per il servizio di raccolta differenziata sia in modalità stradale con contenitori di prossimità, sia domiciliare (cosiddetto "Porta a Porta") nelle zone in cui questo è stato applicato come sperimentazione pilota per successiva implementazione sull'intero territorio comunale. **Il servizio di raccolta "porta a porta", è stato avviato nel 2008.**

Il servizio di **raccolta e trasporto a trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani** viene eseguito con frequenza giornaliera esclusa la domenica. La domenica l'attività non viene svolta ma è garantito il servizio del centro di conferimento comunale di Via Arno.

La **Diodoro Ecologia Srl** provvede al **trasbordo dei rifiuti dai mezzi di raccolta** provenienti dal servizio urbano in mezzi di maggiori dimensioni destinati al trasporto presso gli impianti di trattamento/smaltimento.

Nell'ambito dei servizi di raccolta rifiuti la **Diodoro Ecologia Srl** gestisce altresì l'**Ecocentro comunale di Via Arno** dando possibilità ai cittadini di smaltire in maniera gratuita solo i rifiuti differenziati (ingombranti, RAEE, ecc.).

Per gli utenti domestici intenzionati a liberarsi di oggetti non gestibili con le normali attività di smaltimento la stessa società provvede a porre a disposizione il **servizio di Raccolta Ingombranti Domiciliare e Sfalci** tramite il quale il cittadino richiede che vengano presi gli oggetti suddetti, dagli operatori della raccolta, presso la propria abitazione.

La società **Myoporum Sas** si occupa invece di svolgere il **servizio di spazzamento** che consiste nelle operazioni di pulizia manuale e/o meccanizzata garantendo l'effettuazione del servizio sulle aree di uso pubblico nell'ambito territoriale del Comune di Trevignano Romano.

Oltre all'operatività diretta al servizio dell'utenza, la Società svolge servizi ausiliari quali:

- lavaggio e rifornimento mezzi,
- manutenzione e sanificazione cassonetti.

In sintesi, nel **contratto di servizio fra l'Ente e Diodoro Ecologia Srl**, sono ricompresi tutti i costi attinenti il servizio integrato di igiene urbana ad eccezione del servizio di spazzamento svolto dalla **Myoporum Sas**, ad eccezioni delle componenti di seguito elencate che rimangono a carico del bilancio comunale:

- costo di accesso agli impianti di TMB (trattamento meccanico-biologico) per il conferimento dei rifiuti indifferenziati;
- costo per il conferimento dei rifiuti organici e tutti i rifiuti differenziati;
- costi relativi alla riscossione, accertamento, notifica e riscossione coattiva della Tassa sui rifiuti.

ANALISI STORICA RACCOLTA RIFIUTI

Si riepiloga a seguire il trend storico dei livelli di raccolta dei R.S.U. sulla base dei dati **pubblicati da ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale:**

Dato relativo a:	Popolazione	RD (t)	Tot. RU (t)	RD (%)	RD Pro capite (kg/ab.*anno)	RU pro capite (kg/ab.*anno)
Comune di Trevignano Romano	5.778	2.451,02	3.297,01	74,34	424,2	570,61
Comune di Trevignano Romano	5.656	2.333,51	3.090,17	75,51	412,57	546,35
Comune di Trevignano Romano	5.641	2.301,07	3.052,97	75,37	407,92	541,21
Comune di Trevignano Romano	5.653	2.169,83	3.119,93	69,55	383,84	551,91
Comune di Trevignano Romano	5.711	2.234,78	3.021,40	73,97	391,31	529,05
Comune di Trevignano Romano	5.781	1.996,94	2.878,06	69,38	345,43	497,85
Comune di Trevignano Romano	5.725	1.765,74	2.900,50	60,88	308,43	506,64
Comune di Trevignano Romano	5.703	1.570,58	2.879,42	54,54	275,39	504,9
Comune di Trevignano Romano	5.657	1.426,88	2.625,14	54,35	252,23	464,05
Comune di Trevignano Romano	5.255	1.553,76	2.756,61	56,36	295,67	524,57
Comune di Trevignano Romano	5.274	1.434,73	2.730,76	52,54	272,04	517,78
Comune di Trevignano Romano	5.949	853,46	2.097,15	40,7	143,46	352,52

VERIFICA RISPETTO PRESCRIZIONI D.LGS. n. 201/2022

Secondo il D.lgs. n. 201/2022 il servizio RIFIUTI si qualifica come un “S.I.E.G. a rete” e in ragione di tale accezione, l’Art. 7 del decreto prevede quanto segue:

- ✓ le autorità di regolazione (nel caso di specie ARERA) individuano i costi di riferimento dei servizi, in ragione dell’ambito di competenza;
- ✓ lo schema tipo di piano economico-finanziario (PEF);
- ✓ gli indicatori e i livelli minimi di qualità del servizio;
- ✓ altresì, le autorità di regolazione predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo.

A tal fine è bene ricordare come in materia di RIFIUTI sia l’ARERA a definire gli atti e gli indicatori di cui all’Art. 7 del decreto, così come riportati dall’ANAC nell’apposita sezione “*Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”.

Pertanto, gli adempimenti concernenti la “**motivazione qualificata**” e gli “**indicatori di efficienza del servizio**”, si sostanziano nel rispetto delle prescrizioni dettate dall’attività regolatoria di ARERA e puntualmente rispettate dal Comune di TREVIGNANO ROMANO, come è possibile evincere nello schema a seguire:

Atti e Indicatori ARERA – Art. 7 D.lgs. n. 201/2022		
	Ambito RIFIUTI	Attuazione da parte del Comune di TREVIGNANO ROMANO
Costi di riferimento	Deliberazione n° 363/2021/R/rif, recante “ <i>Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025</i> ”	prontamente attuato sin dal periodo regolatorio 2020 (si veda a seguire)
Schemi tipo PEF	Determina n° 2/2021 – DRIF Determina n° 1/2022 - DRIF	prontamente attuato sin dal periodo regolatorio 2020 (si veda a seguire)
Indicatori e sui livelli minimi di qualità dei servizi	Deliberazione n° 15/2022/R/rif, recante “ <i>Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani</i> ” (TQRIF)	DCC n. 28 del 30.04.2022 (adempimenti TQRIF) e DGC n.89 del 18.04.2023 (aggiornamento Carta dei Servizi)
Schemi di contratti tipo	Delibera n° 385/2023/R/rif “ <i>Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani</i> ”	il servizio affidato in proroga in attesa di nuova gara
Schemi di bandi di gara	<i>in corso di definizione</i>	<i>in corso di definizione</i>

In proposito, si evidenzia che il Comune di TREVIGNANO ROMANO ha dato immediata attuazione al nuovo regime regolatorio introdotto da ARERA a partire dall’anno 2020 in ordine al servizio rifiuti (Delibera n. 443/2019/R/RIF e seguenti).

Di seguito si riportano i valori storici dei PEF approvati negli ultimi anni, in attuazione delle diverse deliberazioni intervenute (metodo MTR e MTR-2).

metodo MTR	Costi FISSI	Costi VARIABILI	TOTALE PEF
PEF Anno 2019	757.975,54	592.577,01	1.350.552,55
PEF Anno 2020	799.282,00	561.573,00	1.360.855,00
PEF Anno 2021	649.763,00	711.092,00	1.360.855,00
PEF Anno 2022	647.403,30	748.657,84	1.396.061,14
PEF Anno 2023	642.168,54	756.110,67	1.398.279,21

§ – T.P.L. – Trasporto Pubblico Locale

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I profili concernenti le modalità di affidamento e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale rientrano nella materia “tutela della concorrenza” (Corte Cost. sentenza n. 1/2014), mentre in generale il trasporto pubblico locale è oggetto di potestà residuale da parte delle regioni (Corte Cost. sent. n. 222/2005).

Le modalità di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale sono state definite a livello europeo dal Regolamento CE n. 1370/2007, come modificato dal regolamento 2016/2338, relativo ai **servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia**, che stabilisce anche le condizioni alle quali le autorità competenti, se impongono o stipulano obblighi di servizio pubblico, compensano gli operatori di servizio pubblico per i costi sostenuti e/o conferiscono loro diritti di esclusiva in cambio dell’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

Il Regolamento prevede (art. 5) l’applicazione, a decorrere dal 3 dicembre 2019, di tre possibili modalità di affidamento del servizio: la prima è la procedura di affidamento mediante gara, modalità che deve comunque essere ammessa dagli ordinamenti degli Stati membri; le altre due modalità, facoltative e che possono pertanto anche essere vietate dalle singole legislazioni nazionali, sono quella della gestione diretta (cioè la fornitura del servizio da parte delle stesse autorità locali competenti) e quella dell’aggiudicazione mediante affidamento diretto ad un soggetto distinto.

La possibilità di affidamento diretto è però subordinata alla presenza di determinati requisiti: l’affidamento deve avvenire a favore di un soggetto giuridicamente distinto su cui l’autorità pubblica eserciti un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture (si deve trattare cioè di una società in house) e non ci deve essere un divieto da parte del legislatore nazionale. Gli affidamenti diretti sono peraltro sempre consentiti (sempre fatto salvo il divieto da parte del Legislatore nazionale) al di sotto di determinate soglie di valore e dimensione del servizio.

Per quanto concerne la normativa nazionale, è bene ricordare come i profili concernenti le modalità di affidamento e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale rientrano nella materia “tutela della concorrenza” (Corte Cost. sent.n. 1/2014), mentre in generale **il trasporto pubblico locale è oggetto di potestà residuale da parte delle Regioni** (Corte Cost. sent. n. 222/2005).

Recentemente è stato realizzato, con il decreto legge n. 50 del 2017, un ampio intervento normativo in materia. Il decreto ha infatti introdotto importanti modifiche sulle modalità di affidamento dei servizi e sulla scelta del contraente, sulle compensazioni, sui livelli di servizio di trasporto pubblico locale, nonché sulla definizione degli ambiti e dei bacini del servizio pubblico.

Inoltre, l’Art. 37 del D.L. n. 201/2011 ha istituito l’**Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)**,

demandando ad essa la competenza nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture. Tra i suoi compiti rientrano anche la "definizione delle condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto" e dei "contenuti minimi dei diritti degli utenti nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto".

A livello regionale, attualmente il servizio è stato regolamentato dalla Regione Lazio con la L.R. n.30/1998 "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale".

Per il Comune di Trevignano Romano è in vigore con il Comune di Anguillara Sabazia la "Convenzione di Funzioni per la gestione associata del servizio di trasporto pubblico locale su strada" stipulata in data 17.02.2015

La Convenzione ha la stessa durata del contratto di servizio stipulato tra il Comune Capo Convenzione (Anguillara Sabazia) e il soggetto gestore che attualmente è la società **Schiaffini Travel Spa** in virtù del contratto stipulato in data 22.12.2015 Rep N. 1854

Contratto prorogato fino al 31.12.2024 per consentire l'espletamento delle procedure volte ad individuare il nuovo soggetto gestore del servizio.

Più di recente, l'Art. 7, comma 33, della L.R. n. 28/2019 ha attribuito ad **ASTRAL S.p.A.** (società *in house* della Regione Lazio), a decorrere dal 1° gennaio 2022, le funzioni di stipula e gestione dei nuovi contratti di servizio per i servizi di trasporto pubblico urbano su gomma diversi da quelli di competenza di Roma Capitale.

Con D.G.R. n. 912/2019 "Linee di indirizzo in materia di trasporto pubblico locale per la ridefinizione dei servizi minimi e l'efficientamento del servizio" la Regione Lazio ha adottato il "modello per la ridefinizione dei servizi minimi di TPL e per l'individuazione delle unità di rete", successivamente aggiornato con D.G.R. n. 617/2020.

Infine, con D.G.R. n. 1253 del 29/12/2022 la Regione ha approvato la Relazione redatta ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, convertito con modifiche nella Legge 221/2012, nonché della misura 2 della Delibera ART 154/2019, dando mandato ad ASTRAL di procedere ad affidare il servizio di trasporto pubblico locale su gomma sul territorio regionale, suddivisi in 11 Lotti corrispondenti alle **n° 11 Unità di rete** come individuate nei modelli di cui ai documenti Allegato 1 e Allegato 2 alla D.G.R. n. 617/2020.

In ultimo, è importante sottolineare come la Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità con nota prot. n° 81134/2023 del 07/09/2023 (in aggiunta alle precedenti note prot. n. 1032934 del 20/10/2022, n. 1329199 del 23/12/2022 e n. 1342567 del 29/12/2022) ha comunicato ulteriori importanti aggiornamenti inerenti alla "ridefinizione del livello dei servizi minimi e delle unità di rete" e alla **procedura competitiva, pubblicata da ASTRAL S.p.A., inerente all'avviso per l'affidamento dei "servizi di TPL urbano ed interurbano nei comuni del Lazio ad eccezione di Roma Capitale e dei comuni capoluogo di provincia"**, suddivisa in 11 lotti coincidenti con le altrettante n° 11 Unità di rete. In breve è stato comunicato quanto segue:

- ASTRAL S.p.A. ha provveduto a pubblicare la gara in data 13/01/2023, stabilendo quale termine per la presentazione delle offerte il 30/06/2023, successivamente prorogato al 24/07/2023 per rettifiche agli atti di gara;
- in data 21/07/2023 ASTRAL S.p.A. ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, il differimento della data per la presentazione delle offerte al 16/10/2023, nonché le modifiche apportate ai documenti di gara, alla luce delle predette richieste di modifiche/integrazioni;
- in ragione di quanto sopra, determinata l'oggettiva complessità del servizio oggetto di affidamento - con Legge Regionale n. 8 del 31.07.2023, all'Art. 4 è **stata prorogata, entro la data del 1° gennaio 2025, l'entrata in vigore delle unità di rete** di cui al comma 31, lettera a), della L.R. n. 28 del 27/12/2019;
- così come previsto al comma 34 della stessa legge regionale, gli Enti locali continueranno ad esercitare, in via transitoria ed al fine di evitare l'interruzione del servizio di trasporto

pubblico locale, le funzioni relative alla gestione dei servizi di trasporto di cui al comma 31, in conformità alle disposizioni dell'Art. 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, dell'Art.61 della Legge n. 99/2009, nonché dell'Art. 19, comma 2-ter, della L.R. n. 30/1998.

- pertanto, fino all'entrata in vigore delle nuove unità di rete, le funzioni relative alla gestione dei servizi di TPL permangono in capo agli Enti locali;
- precisando, in ultimo, che i Comuni che hanno sottoscritto contratti di servizio di TPL la cui scadenza è successiva all'avvio del nuovo sistema dei trasporti regionale, verranno assorbiti all'interno della relativa unità di rete alla naturale scadenza di questi.

DESCRIZIONE DELLE MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'attuale contratto di servizio fra il Comune capofila e la Schiaffini Travel Spa è stato sottoscritto in data 22.12.2015, rep n.1854.

In sintesi, le prestazioni oggetto del servizio consistono nell'esecuzione di trasporto pubblico su strada da svolgere secondo il programma di esercizio definito dall'Ente comunale;

La gestione del servizio è svolta nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore, nonché in ottemperanza degli indirizzi fissati dall'Ente comunale (piano trasporti, tariffe, ecc...).

La durata del contratto fissata in 8 anni, con scadenza il 31.12.2023 prorogato al 31.12.2024.

Il corrispettivo è stato definito in ottemperanza alla delibera di Giunta Regionale DGR n. 21 del 27.01.2015, secondo la definizione di costo-standard per il TPL nella Regione Lazio, laddove il corrispettivo presunto per la produzione del servizio (c.d. "costo di esercizio" al netto dei costi infrastruttura) è inteso quale costo economicamente sufficiente per produrre il servizio TPL sulla base del numero di chilometri calcolati sul programma di esercizio.

Il corrispettivo complessivo annuale è dato dalla sommatoria delle seguenti componenti (fino al 31.12.2024):

- Euro 3.504.477,00 quale contributo assegnato annualmente dalla Regione Lazio;
- Euro 231.987,60 q.ta IVA 10% sul contributo a carico del Comune di Anguillara Sabazia;
- Euro 88.460,10 q.ta IVA 10% sul contributo a carico del Comune di Trevignano Romano;

VERIFICA RISPETTO PRESCRIZIONI D.LGS. n. 201/2022

Secondo il D.lgs. n. 201/2022 il servizio TPL si qualifica come un "S.I.E.G. a rete" e in ragione di tale accezione, l'Art. 7 del decreto prevede quanto segue:

- ✓ le autorità di regolazione (nel caso di specie A.R.T. e Regione) individuano i costi di riferimento dei servizi, in ragione dell'ambito di competenza;
- ✓ lo schema tipo di piano economico-finanziario (PEF) – delibera A.R.T. n. 159/2019;
- ✓ gli indicatori e i livelli minimi di qualità del servizio;
- ✓ altresì, le autorità di regolazione predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo - delibera A.R.T. n. 159/2019.

A tal fine, è bene ricordare come in materia di TPL l'A.R.T. - Agenzia di Regolazione dei Trasporti - ha in corso l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- ✓ con delibera n. 23/2023, ha dato avvio al procedimento di "**individuazione dei costi di riferimento**" dei servizi di trasporto pubblico locale su strada, in attuazione del citato Art. 7 del decreto, la cui adozione definitiva è prevista entro il termine del 31 luglio 2024;
- ✓ altresì, con delibera n. 22/2023, ha dato avvio al procedimento di individuazione delle "**condizioni minime di qualità per i servizi di trasporto locale su strada**" connotati da obblighi di servizio pubblico, ai sensi dell'Art. 37, comma 2, lett. d) del D.L. n. 201/2011, la cui adozione definitiva è prevista entro il termine del 29 dicembre 2023.

§ – Trasporto Scolastico

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Servizio di “Trasporto Scolastico” nasce dalla necessità di rispondere all’elevata domanda di mobilità verso le scuole cittadine, proveniente anche da famiglie residenti, in risposta a quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare:

- dalla **L.R. n. 29/1992**, relativa al diritto allo studio;
- dalla Legge n. 107 del 13 luglio 2015, riguardante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;
- dal D.lgs. n. 63/2017 e ss.mm.ii., che dispone in materia di “effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lett. f), della Legge 13 luglio 2015, n. 107”, ai sensi del quale **gli Enti Locali sono tenuti a garantire i servizi di Trasporto scolastico in quanto servizio prioritario per il supporto al diritto allo studio**, finalizzato a perseguire l’uguaglianza sostanziale degli studenti.

La stessa giurisprudenza, pur rilevando che la prestazione del Servizio di “Trasporto pubblico scolastico” si caratterizza per essere riservato a categorie specifiche di utenti, ne ha confermato il carattere di servizio pubblico locale e “non di linea” (Consiglio di Stato, Sezione VI, 22 novembre 2004 n. 7636) e ha sottolineato che lo stesso non è tra l’altro incompatibile con lo svolgimento di servizi di linea (*TAR Campania - Napoli – Sezione I, Sentenza 26 febbraio 2010, n. 1191*). In proposito, ai sensi del D.Lgs. n. 345/1998 e della Legge n. 21/1992, i Comuni esercitano tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di Trasporto pubblico non di linea di persone.

Si deve pertanto ritenere che il Servizio di “Trasporto scolastico” sia *pleno iure* un “servizio pubblico di trasporto”, e così **escluso dalla disciplina normativa dei “servizi pubblici a domanda individuale”**.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la Decisione n. 25/SezAut/2019/QMmig assunta il 7 ottobre 2019 (e depositata il 18/10/2019), ha stabilito che gli Enti Locali, *“nell’ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio e della clausola d’invarianza finanziaria”*, possano *“dare copertura finanziaria al Servizio di ‘Trasporto scolastico’ anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all’utenza”*. Secondo la Sezione delle Autonomie, la cui Deliberazione si discosta sensibilmente dalle decisioni assunte in precedenza da diverse Sezioni regionali, l’erogazione del Servizio di “Trasporto scolastico” è *“doverosa per legge”*. Trattandosi di un *“servizio pubblico essenziale a garanzia del primario diritto allo studio”*, la contribuzione pagata dai fruitori può essere anche nulla o di modica entità, *“purché individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano”*.

Dal canto suo, il Comune di Trevignano Romano, con apposita delibera di Giunta determina le tariffe correlate al servizio determinate per fasce reddituali sulla base del valore ISEE.

DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio di “Trasporto Scolastico”, per quanto sopra evidenziato, si qualifica come un S.I.E.G. – Servizio di Interesse Economico Generale.

Allo stato attuale il “Servizio Trasporto scolastico” del Comune di Trevignano Romano è svolto da **Consorzio Valcomino Soc. Coop. Sociale a R.L**

QUADRO DI SINTESI DEL SERVIZIO	
Modalità di affidamento	Concessione a Operatore Economico attraverso procedura aperta attivata dalla S.U.A. "Città Metropolitana di Roma Capitale"
CUP - CIG o CIG derivato	Cig 9873575BD6
Durata	1 anni
Decorrenza e termine	01/09/2023 – 30/06/2024
Valore al netto IVA	€ 72.200,00
Rif. Contratto	A.Q. - Mepa n°3664718 del 08.08.2023

Le prestazioni oggetto del servizio consistono nella esecuzione dei seguenti **servizi a garanzia del "diritto allo studio"**:

- Trasporto Scolastico ORDINARIO: destinato ai bambini e ai ragazzi delle Scuole statali dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado;
- Trasporto SPECIALE: destinato a portatori di handicap grave con deficit motorio delle scuole secondarie di secondo grado, nel caso di mancata attivazione del servizio da parte dell'Area Metropolitana di Roma.

I percorsi e gli orari sono stabiliti in un'ottica di ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse, secondo il principio di economicità, efficienza ed efficacia dell'attività comunale e vengono modellati annualmente sulla base delle esigenze degli iscritti al Servizio, sulla base delle nuove iscrizioni, trasferimenti, rinunce al servizio, ecc..

Il servizio viene espletato su richiesta dell'utente ed è soggetto al pagamento di una tariffa determinata per fasce reddituali sulla base del valore ISEE, come previsto dalle Deliberazioni annuali di Giunta comunale, i cui proventi sono incassati direttamente dall'Ente comunale.

Il corrispettivo annuale per il servizio, erogato in 9 mensilità, è stato fissato in € 72.200,00 (oltre IVA), sulla base di un piano chilometrico.

A tal proposito è opportuno evidenziare che l'attuale corrispettivo riconosciuto (euro per km) è decisamente inferiore rispetto agli standard di riferimento rilevati ultimamente nel Lazio, dove nei recenti bandi indetti, nei quali il servizio veniva previsto "senza accompagnatore" in vettura, il costo medio si aggira in un *range* variabile da € 4,35/km (Comune di Monfalcone) a € 5,28/km (Comune di Albano Laziale).

INDICATORI DI ECONOMICITA', EFFICACIA, EFFICIENZA E QUALITA'

Di seguito si riporta un confronto degli indicatori economicità, efficacia, efficienza e qualità per il servizio in argomento, con riferimento all'ultimo consuntivo disponibile.

	Consuntivo 2022
INDICATORI DI CONTESTO	
N° alunni trasportati	50
Km/anno programmati	40.420
N° linee previste	2

	INDICATORI DI QUALITA'	Consuntivo 2022
	disponibilità orari sul sito web	SI
Trasparenza	n° di giorni per aggiornamento su sito web	4
	n° di tipologie di indennizzo pubblicate su sito web / n° totale di casi di indennizzo	100%
Efficacia	n° corse effettuate / n° corse programmate	95%
	n° corse soppresse / n° corse programmate	5%
	rispetto degli obiettivi previsti nel contratto	verifica in fase di liquidazione mensile delle fatture
Qualità del servizio	n° domande di accesso al servizio	50
	n° bambini/ragazzi che usufruiscono del servizio	50
	n° totale autobus circolanti	2
	n° sinistri	0
	n° reclami ricevuti	0
	n° totale km percorsi	38.399
Altri indicatori	n° dipendenti	n.d.
	spesa per personale	n.d.
	spesa per manutenzioni	n.d.

VERIFICA RISPETTO PRESCRIZIONI D.LGS. n. 201/2022

Secondo il D.lgs. n. 201/2022 e le argomentazioni evidenziate in precedenza, il servizio di Trasporto Scolastico si qualifica come un "S.I.E.G".

Ciò è, altresì, riscontrabile per mezzo della seguente tabella di verifica:

QUADRO DI VERIFICA CARATTERISTICHE "S.I.E.G."		
Caratteristiche	Esito Verifica	Descrizione
Art. 2 lett. c) D.lgs. 201/2022	SI	il servizio viene erogato dietro corrispettivo economico, attraverso ad un "contributo pubblico", <u>in ragione dell'esigenza di offrire una tariffazione agevolata agli utenti al fine di garantire il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità</u>
Art. 3 D.lgs. 201/2022	SI	il servizio risponde a esigenze della comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità
Art. 14 co.1 D.lgs. 201/2022	SI	
Art. 15 D.lgs. 201/2022	non attinente	

§ – Servizio A.E.C. – Assistenza

Educativo Culturale

DESCRIZIONE DELLE MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio "A.E.C. – Assistenza Educativo Culturale per gli alunni diversamente abili" nasce dalla necessità di garantire a questi ultimi l'applicazione costante del principio di "pari opportunità", facilitandone il percorso formativo, in ottemperanza della Legge n. 104/1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

Proprio in ragione della preminenza di "utilità sociale", il Servizio A.E.C. si qualifica come un S.I.E.G. – Servizio di Interesse Economico Generale.

Allo stato attuale il "Servizio A.E.C." del Comune di Trevignano Romano è svolto da **L'Oasi società cooperativa sociale a RL**

QUADRO DI SINTESI DEL SERVIZIO	
Modalità di affidamento	Concessione a Operatore Economico attraverso procedura aperta attivato dalla S.U.A. "Città Metropolitana di Roma Capitale"
CUP - CIG o CIG derivato	Cig 9448607528
Durata	3 anni
Decorrenza e termine	11/03/2022 – 28/02/2025
Valore al netto IVA	€ 75.533,12
Rif. Contratto	A.Q. - rep n°2122 del 11.03.2022

Le prestazioni oggetto del servizio, svolte in ottemperanza dei Regolamenti comunali in materia, sono le seguenti:

- assistenza educativa personalizzata al soggetto disabile in ambito scolastico, in collaborazione con il corpo docente e con l'insegnate di sostegno;
- aiuto all'alunno disabile in classe, tramite un supporto pratico funzionale per l'esecuzione delle indicazioni fornite dall'insegnante con cui integrare le proprie azioni per la realizzazione del progetto educativo;
- formulazione di un progetto educativo complessivo che tenga conto di tutto il sistema di relazioni;
- assistenza personale durante i momenti di recupero funzionale, anche per interventi semplici o di facilitazione e sostegno alla comunicazione;
- supporto all'integrazione scolastica dell'alunno nella vita di relazione;
- assistenza educativa durante le attività extra-scolastiche e nei progetti organizzati dal comune o dalla scuola stessa;
- assistenza educativa domiciliare ove richiesta e autorizzata dal gestore;
- adozione modelli comportamentali in riferimento alle varie patologie, con modalità di approccio differenziato per disabilità fisica e psichica;
- intervento educativo e di assistenza durante la refezione scolastica;
- assistenza nella attività pomeridiane ludico/sportive in sedi diverse dalla sede scolastica;
- altre attività di assistenza previste dal contratto.

Il corrispettivo del servizio è fissato in **Costo Unitario/ora pari a € 21,68** (oltre IVA 22%), per un monte ore annuo previsto di 3.484, pari ad una spesa massima di € 75.533,12 annua (al netto IVA).

INDICATORI DI ECONOMICITA', EFFICACIA, EFFICIENZA E QUALITA'

Di seguito si riporta un confronto degli indicatori economicità, efficacia, efficienza e qualità per il servizio in argomento.

ASSISTENZA SCOLASTICA	ORE SETT. ASSEGNATE	
J.R.	12	Asilo nido comunale
M.M.	8	Asilo nido comunale(sospesa dal 20/11)
D.L.S.	7	IC T. Silvestri - INFANZIA
D.V.M.	7	IC T. Silvestri - INFANZIA
P.W.	8	IC T. Silvestri - INFANZIA
C.G.	4	IC T. Silvestri - PRIMARIA
G.T.G.	4	IC T. Silvestri - PRIMARIA
S.J.	11	IC T. Silvestri - PRIMARIA
S.M.	2	IC T.Silvestri - PRIMARIA
N.M.	5	IC T. Silvestri - SECONDARIA
P.A.S.	6	IC T. Silvestri - SECONDARIA
S.L.	5	IC T. Silvestri - SECONDARIA
S.E..	2	IC T. Silvestri - SECONDARIA
C.M.	10	IC T. Silvestri - SECONDARIA
TOTALE ORE SETTIMANALI SCOLASTICA	91	
ore annuali	3913	
ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVA	ORE SETT. ASSEGNATE	
N.E.E. (2 minori)	1,5	domicilio e attività educative anche fuori dal domicilio
N.M.	14	DOMICILIO
S.F.	1,5	domicilio e attività educative anche fuori dal domicilio
V.C.A.	1,5	DOMICILIO
E.Z.	1	DOMICILIO
ZI.F.	7	DOMICILIO
F.F.	1	domicilio e attività educative anche fuori dal domicilio
C.W.	4	DOMICILIO
C.M.	4	DOMICILIO
P.A.	6	attività educative e riabilitative fuori dal domicilio
TOTALE ORE SETTIMANALI EDUCATIVA	41,5	
ore annuali	2158	

	INDICATORI DI QUALITA'		Consuntivo 2022
Accessibilità	n° domande soddisfatte / n° domande di accesso al servizio ricevute		25/25 = 100%
Efficacia	n° bambini/ragazzi che usufruiscono del servizio		25
	n° ore di assistenza generale effettuate / n° tot. ore programmate		6.071/6.071 = 100%
	rispetto degli obiettivi previsti nel contratto		verifica in fase di liquidazione mensile delle fatture
Qualità del servizio	n° ore assistenza scolastica		
	n° ore assistenza durante la refezione		3.913
	n° ore assistenza educativa domiciliare		2.158
	n° ore assistenza nelle attività pomeridiane e altro		0
	n° segnalazioni ricevute		0
	n° reclami ricevuti		0

VERIFICA RISPETTO PRESCRIZIONI D.LGS. n. 201/2022

Secondo il D.lgs. n. 201/2022 e le argomentazioni evidenziate in precedenza, il servizio A.E.C. – Assistenza Educativo Culturale si qualifica come un “S.I.E.G”.

Ciò è, altresì, riscontrabile per mezzo della seguente tabella di verifica:

QUADRO DI VERIFICA CARATTERISTICHE “S.I.E.G.”		
Caratteristiche	Esito Verifica	Descrizione
Art. 2 lett. c) D.lgs. 201/2022	SI	il servizio viene erogato dietro corrispettivo economico, attraverso ad un “contributo pubblico”, <u>in ragione dell’esigenza di offrire una tariffazione agevolata agli utenti al fine di garantire il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità</u>
Art. 3 D.lgs. 201/2022	SI	il servizio risponde a esigenze della comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità
Art. 14 co.1 D.lgs. 201/2022	SI	
Art. 15 D.lgs. 201/2022	non attinente	

§ – Gestione Parcheggi

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

In ordine al “servizio Gestione parcheggi” è bene evidenziare le prescrizioni del D.lgs. n. 285/1992 (*Codice della strada*), da cui si evince la titolarità del servizio in capo all'Amministrazione e la conseguente necessità organizzativa, e in particolare quanto sancito dall'Art. 7 (*Regolazione della circolazione nei centri abitati*), il quale attribuisce ai Comuni, con ordinanza del Sindaco, la potestà di adottare tutte una serie di disposizioni e regolamentazioni sulle strade di propria competenza, distinguendo le competenze e gli oneri regolatori in ragione dell'effettiva proprietà della strada.

In particolare, in ordine alla regolamentazione dei parcheggi e delle zone a traffico limitato, l'Art. 7 del D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. prevede quanto segue:

- “[...] 6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.
- 7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana.
- 8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonché per quelle definite “A” dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 [...] e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.
- 9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.
- 9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida.
- 10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.
- 11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.”.

DESCRIZIONE DELLE MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Con riferimento alla nuova disciplina, l'Art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 201/2022 prescrive che gli enti locali, ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio di che trattasi e della definizione del rapporto contrattuale, tengano conto delle caratteristiche tecniche ed economiche

del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti.

Nel caso di specie, il Servizio "Gestione Parcheggi" è attualmente svolto da **Schiaffini Travel Spa**.

Il rapporto fra il Comune e la Schiaffini Travel Spa (in qualità di Gestore) viene regolato con apposito contratto di servizio.

In breve, il contratto prevede che, a fronte dell'incasso dei proventi derivanti dalla sosta a pagamento, quale riconoscimento delle spese vive alla Schiaffini in qualità di Gestore compete:

- la gestione della sosta regolamentata su strada e del relativo incasso, ancorché l'acquisto, l'installazione, la manutenzione e la sostituzione della segnaletica relativi agli stalli e dei parcometri e apparecchiature e/o attrezzature connesse;
- la gestione delle aree di parcheggio comprensive della manutenzione delle stesse e delle apparecchiature necessarie al loro funzionamento e dell'esazione dei titoli per la fruizione della sosta in tali aree;
- l'accertamento delle violazioni del Codice della Strada relativamente alla sosta, per mezzo di "ausiliari del traffico", ai sensi della Legge n. 127/1997 (i cui proventi sono riversati direttamente nelle casse comunali);

Con riguardo ai profili economici, alla Schiaffini Travel Spa spettano gli incassi derivanti dalla sosta a pagamento, quale riconoscimento delle spese vive per la gestione del servizio medesimo, come sopra riepilogato in breve. Al Comune viene riconosciuto un canone di concessione, pari al 50% sui ricavi contabilizzati sul numero totale degli stalli a pagamento.

INDICATORI DI ECONOMICITA', EFFICACIA, EFFICIENZA E QUALITA'

Di seguito si riporta un confronto degli indicatori economicità, efficacia, efficienza e qualità per il servizio in argomento con riferimento all'ultimo consuntivo disponibile.

	Consuntivo 2022
INDICATORI DI CONTESTO	
N° parcheggi a pagamento	750
Superficie media stallo	7 mq
Tipologia di stalli	normali, a pettine, spina di pesce
Presenza ausiliari del traffico	SI
N° parchimetri	21

	INDICATORI DI QUALITA'	Consuntivo 2022
Accessibilità	n° parcheggi a raso / n° totale parcheggi a pagamento	100%
	n° posti riservati a disabili / n° totale posti auto	4%
	n° parcheggi in struttura / n° totale parcheggi a pagamento	0%
Trasparenza	disponibilità orari su sito web e call center	SI
	tempo di ripristino funzionalità parcometri	<i>n.d.</i>

	n° giorni necessari per aggiornamento su web	5
Efficacia	n° guasti/segnalazioni all'anno	4
	n° reclami scritti	0
	esaustività della prestazione erogata	verifica in fase di rendicontazione del canone da incassare
Qualità del servizio	n° parcheggi a pagamento	750
	n° parchimetri	21
	n° ausiliari del traffico	4
	n° dipendenti	-
Altri indicatori	n° contravvenzioni elevate	641
	n° veicoli rimossi su richiesta degli organi di polizia stradale	5
	n° veicoli trasportati verso il deposito individuato	5
	n° giorni di deposito e custodia giudiziale	5
	incassi totali	€ 157.662,26
	spesa per il personale	-

VERIFICA RISPETTO PRESCRIZIONI D.LGS. n. 201/2022

Secondo il D.lgs. n. 201/2022 e le argomentazioni evidenziate in precedenza, il servizio di "Gestione dei Parcheggi" sembra qualificarsi come un "S.I.E.G".

In merito è doveroso specificare che, essendo il decreto di recente introduzione, sarebbe opportuno analizzare di volta in volta la giurisprudenza intervenuta per il servizio in argomento.

Ciò è, altresì, riscontrabile per mezzo della seguente tabella di verifica:

QUADRO DI VERIFICA CARATTERISTICHE "S.I.E.G."		
Caratteristiche	Esito Verifica	Descrizione
Art. 2 lett. c) D.lgs. 201/2022	SI	il servizio viene erogato dietro corrispettivo economico, attraverso ad un "contributo pubblico", <u>in ragione dell'esigenza di offrire una tariffazione agevolata agli utenti al fine di garantire il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità</u>
Art. 3 D.lgs. 201/2022	SI	il servizio risponde a esigenze della comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità
Art. 14 co.1 D.lgs. 201/2022	SI	
Art. 15 D.lgs. 201/2022	non attinente	

§ – Servizi Cimiteriali

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le fonti normative che attengono in linea generale ai servizi cimiteriali si ritrovano nella carta costituzionale (Art. 32), nell'Art. 13 del TUEL, nei Regolamenti di Polizia mortuaria, redatti ai sensi del DPR n. 285/1990, e infine nell'Art. 1 del D.M. Interno del 28.05.1993, il quale stabilisce che i servizi necroscopici e cimiteriali sono da ritenersi quali servizi indispensabili di competenza dei Comuni (c.d. “servizi pubblici essenziali” – Accordo Regioni Autonomie-Locali del 19.09.2002).

DESCRIZIONE DELLE MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Con riferimento alla nuova disciplina, l'Art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 201/2022 prescrive che gli enti locali, ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio di che trattasi e della definizione del rapporto contrattuale, tengano conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti.

Nel caso di specie, il “Servizio Cimiteriale” sono svolti in economia dal Comune che si avvale per le singole operazioni della società Viola Snc di Liberati M e Simeoni P

Il rapporto viene regolato con affidamenti diretti.

<i>QUADRO DI SINTESI DEL SERVIZIO</i>	
Modalità di affidamento	Concessione a Operatore Economico attraverso procedura aperta attivato dalla S.U.A. “Città Metropolitana di Roma Capitale”
CUP - CIG o CIG derivato	Cig per singoli interventi
Durata	Ad intervento
Decorrenza e termine	n.d.
Valore al netto IVA	n.d.
Rif. Contratto	

VERIFICA RISPETTO PRESCRIZIONI D.LGS. n. 201/2022

Secondo il D.lgs. n. 201/2022 e le argomentazioni evidenziate in precedenza, la gestione dei “Servizi Cimiteriali” sembra qualificarsi come un “S.I.E.G”, non trattandosi di un semplice “servizio strumentale”, proprio in ragione della sua natura di “servizio pubblico essenziale”, secondo la normativa richiamata in precedenza.